AD MAXIMUM
AUDITING & CONSULTING S.R.L. SB
Società di revisione ed organizzazione aziendale

Piazzetta Modin, 12 - 35129 PADOVA Tel. 049 8933162 - P.IVA e C.F. 00007890288
info@admaximumsrl.it

CIRCOLARE N. 31 DEL 31.08.2026

ALLUNGATI I TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

Recentemente è stato pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 11.8.2026, n. 185 il D.Lgs. n. 148/2026, c.d. "Decreto Omnibus", contenente una serie di *"Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione*", in vigore dal 12.8.2026.

Tra le novità introdotte, di particolare rilievo risulta essere la **modifica del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito** nell'ambito delle liquidazioni periodiche ovvero della dichiarazione annuale, fissato dall'art. 19, DPR n. 633/72, e **annotare le relative fatture nel registro degli acquisti**, ai sensi dell'art. 25, DPR n. 633/72.

Di fatto, a seguito delle novità in esame viene "ripristinata" la situazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal DL n. 50/2017.

TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

Come sopra accennato il Legislatore è intervenuto modificando l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 (analoga modifica è stata apportata all'art. 56, D.Lgs. n. 10/2026, Testo Unico IVA in vigore dall'1.1.2027), prevedendo l'**allungamento del termine temporale entro il quale è possibile esercitare il diritto della detrazione dell'IVA a credito**.

Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR n. 633/72	
Previgente	**Nuovo**
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi **con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi **con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Da quanto sopra risulta pertanto che l'IVA a credito può essere detratta, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** (anziché con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Così, ad esempio, per un acquisto effettuato ad agosto 2026 (con fattura ricevuta nello stesso anno), il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028 da presentare nel 2029 (anziché entro la dichiarazione IVA relativa al 2026 da presentare nel 2027), fermo restando il rispetto delle *"condizioni esistenti al momento della nascita del diritto"* alla detrazione.

In altre parole, come previsto dalla normativa comunitaria, è riconosciuto che il diritto alla detrazione:

- **sorge** al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali);
- **può essere esercitato** (soltanto) quando si verificano **anche le condizioni formali** (possesso della fattura e annotazione della stessa nel registro degli acquisti);
- può essere esercitato **nella dichiarazione IVA dell'anno in cui è sorto** (anno di effettuazione dell'acquisto) **anche** nel caso in cui la **relativa fattura è ricevuta** (e annotata nel registro degli acquisti)

nell'anno successivo ma prima della presentazione della dichiarazione IVA di tale anno.

Così, ad esempio, se la fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2026 è ricevuta l'anno successivo (2027), **prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale**, è possibile fruire della **detrazione con il mod. IVA 2027 relativo al 2026**, **previa registrazione** del documento in un'**apposita sezione del registro IVA degli acquisti** relativa a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell'anno precedente (2026).

TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO

Come noto e sopra accennato, per poter detrarre l'IVA a credito è richiesta / necessaria la **preventiva annotazione della relativa fattura nel registro degli acquisti** ai sensi dell'art. 25, DPR n. 633/72. Al fine di allineare il termine di tale adempimento al nuovo termine entro il quale è possibile detrarre l'imposta, il Legislatore ha modificato anche il citato art. 25 come di seguito (analoga modifica è stata apportata all'art. 88, D.Lgs. n. 10/2026, Testo Unico IVA in vigore dall'1.1.2027).

Art. 25, comma 1, DPR n. 633/72	
Previgente	**Nuovo**
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**.	Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura**.

In merito va evidenziato che il nuovo testo normativo, oltre ad allineare il termine di tale adempimento al nuovo termine entro il quale esercitare la detrazione, **elimina il *"riferimento al medesimo anno"*** al fine di consentire quanto sopra illustrato, ossia la **possibilità di detrarre l'IVA nell'anno di acquisto** (anno in cui è sorto il diritto alla detrazione) **anche** nel caso in cui la relativa fattura è **ricevuta ed annotata l'anno successivo**, **entro la dichiarazione IVA** dell'anno dell'acquisto.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come sopra evidenziato, il D.Lgs. n. 148/2026 è **in vigore dal 12.8.2026** e per le disposizioni in esame non è stata prevista una diversa / particolare decorrenza. Si ritiene pertanto che le stesse sono applicabili alle operazioni / acquisti effettuati (ex art. 6, DPR n. 633/72) a decorrere dalla predetta data.